



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

GABINETTO DEL SINDACO Servizio Avvocatura

COPIA

DETERMINAZIONE N. 121 DEL 27/01/2015

OGGETTO:	AFFIDAMENTO COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA - AVVOCATO ESPERTO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO -
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL DIRIGENTE

VISTO il proprio precedente provvedimento n.2243/2014 relativo all'avvio del procedimento in oggetto, da definirsi tramite bando pubblico, che integralmente si richiama;

DATO ATTO che il bando in questione è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 19/11/2014 al 04/12/2014; tale bando contiene altresì gli elementi fondamentali della collaborazione;

VISTO il provvedimento di nomina del sottoscritto della commissione di selezione n.70/2015;

VISTO il verbale delle operazioni di selezione della commissione del 23/01/2015 in atti d'ufficio;

ACCERTATO che secondo il verbale di selezione nell'ambito della classe di merito "eccellente" a cui occorre primariamente riferirsi si è collocato un unico soggetto e precisamente l'Avv.Federico ROMOLI;

RITENUTO urgente ed opportuno, al fine di limitare il ricorso alle funzioni di patrocinio legale tramite singoli affidamenti più onerosi per l'ente, procedere con la stipula della convenzione garantendo in tal modo anche l'assistenza legale ed amministrativa agli organi comunali;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014 che prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 31 marzo 2015;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 (esercizio provvisorio) così come derogato dall'art. 11 comma 16 del D.Lgs. 118/2011 come integrato dal D.Lgs 126/2014, in base al quale per il solo esercizio 2015 possono essere impegnate spese in misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi,

RITENUTO di poter attestare che spesa di che trattasi non è soggetta alla limitazione dell'impegno ad 1/12 dell'importo del Bilancio di previsione 2014 in quanto non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ed afferente l'esercizio di difesa dell'ente costituzionalmente garantito ed afferente a tipica attività istituzionale dell'ente;

ACCERTATO che il contratto in questione presuppone la continuità delle prestazioni e che pertanto il principio contabile n.16 del D.Lgs.n.118/2011 -allegato n.1- secondo cui "*Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica*" postula una correlata simmetria tra l'incedere temporale della prestazione e la certezza, liquidità ed esigibilità del credito secondo la presentazione della fatturazione; infatti lo stesso allegato 4/1 riporta, dal 2015, prevedendo che "*le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in*



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

GABINETTO DEL SINDACO Servizio Avvocatura

cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito".

RITENUTO di poter attestare, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determina e che la stessa comporta effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente per euro 69.784,00 annuali e pertanto euro 209.352,00 per il triennio (cap ed iva inclusi);

RILEVATO che la materia di che trattasi, per il profilo palesemente istituzionale che la connota, non risulta attratta nella competenza consiliare ai sensi dell'art.3, comma n.55, della L.n.244/2007 che testualmente si riporta "L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di collaborazione esterna può avvenire solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera b) del testo unico di cui al D.lgs 267/2000";

VISTO il D.Lgs.n.267/2000;

VISTA la L.n.241/1990;

VISTO il D.Lgs.n.165/2001;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Reg. d'Organizzazione di cui alla delibera di Giunta n.411/2011 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. di affidare la collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità - avvocato esperto in diritto amministrativo - a favore dell'**Avv. Federico Romoli** ai sensi del provvedimento del sottoscritto n.2243/2014 e relativo bando pubblico in premessa specificato da cui si desumono gli elementi fondamentali del contratto da stipularsi tra le parti;
2. di dare atto che la spesa complessiva relativa al presente incarico ammonta ad euro 209.352,00 cap ed iva inclusi, evidenziando che si procederà con pagamenti bimestrali a 30gg. dal ricevimento della fattura;
3. di imputare la spesa come segue:

Esercizio: 2015		scadenza 31/12/2015		(Voce DL118) 0111.13.460
Mecc./Voce	Descr.Voce	Soggetto	Importo	CUP/CIG
1018.316.01	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	Avv. Federico Romoli	58.153,00	non dovuto

Esercizio: 2016		scadenza 31/12/2016		(Voce DL118) 0111.13.460
Mecc./Voce	Descr.Voce	Soggetto	Importo	CUP/CIG
1018.316.01	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	Avv. Federico Romoli	69.784,00	non dovuto



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

GABINETTO DEL SINDACO Servizio Avvocatura

4. di dare atto che della spesa di Euro 69.784,00 relativa all'anno 2017 (scadenza 31/12/2017) ed Euro 11.631,00 relativa all'anno 2018 (scadente il 31/01/2018) si dovrà tener conto delle obbligazioni nascenti dal contratto di che trattasi ai sensi dell'art.183, comma 6 lett.b, del D.Lgs.n.267/2000;
5. di procedere con la stipula del relativo contratto con presunta data di inizio 1/02/2015 e termine 31/01/2018 (rinnovabile per un periodo massimo di tre anni) salvo il successivo rilascio delle singole procure *ad litem* ai sensi dell'art.83 del c.p.c. giusto provvedimento sindacale di delega rilasciato nei confronti del sottoscritto in ordine alla legale rappresentanza in materia legale n.100/2014 (art.32, comma n.27, dello Statuto Comunale);
4. di dare atto che la spesa in questione rientra nei limiti di cui al comma n.557 e seguenti ai sensi della L.n.296/2006 e sarà contemplata nei limiti di cui all'art.46, comma n.3, del D.L.n.112/2008, ai sensi dell'allegato A) della direttiva n.4/2011 la codifica dell'incarico in questione è la seguente: INCPROF115); la spesa di che trattasi non risulta invece soggetta ai limiti di cui all'art.6, comma n.7, del D.L.n 78/2010 ed art.1, comma n.5, del D.L.n.101/2013 non essendo riconducibile alla nozione di "studi e consulenza";
5. di dare atto che il presente incarico non è sottoposto alla disciplina DURC in quanto il soggetto non esercita attività d'impresa e non è soggetto alla disciplina fiscale in materia di IRAP;
6. di dare atto che il pagamento sarà effettuato mediante conto corrente dedicato indicato dal soggetto incaricato ai sensi dell'art.3 della Legge n.136/2010;
7. di dare atto che il presente incarico costituisce contratto di patrocinio legale cui accederanno distinte procure *ad litem* ai sensi dell'art.83 del c.p.c.; lo stesso non risulta ricompreso nell'ambito del limite per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca poiché intimamente connesso alla gestione giudiziale dei contenziosi;
8. ai sensi dei principi desumibili dall'art.3, comma n.4, della L.n.241/1990 si evidenzia che la presente determinazione è impugnabile, da chiunque vi abbia interesse, mediante ricorso al TAR Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero dalla notifica effettuata ai candidati (art.29 del D.Lgs 104/2010) ovvero mediante alternativo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione (art.9, comma n.2, del D.P.R. n.1199/1971 e ss.mm.ii.);
9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto;
10. la presente determina è soggetta ai principi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs.n.33/2013;
11. si allega alla presente determina:
 - dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità;
 - modulo b) di sintesi dell'incarico ai sensi della direttiva n.4/2011;
 - curriculum vitae e copia documento d'identità;
 - scheda sintetica

IL DIRIGENTE
GABINETTO DEL SINDACO
Dott.Pietro CELANI